

**L.R.T. N. 25 del 24/4/84 TESTO MODIFICATO DALLA L.R.T. N. 63 del 16/10/89 ED INTEGRATO DALLA L.R.T. N. 41 del 30/5/88
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANTISTICA TESTO MODIFICATO**

ESERCIZIO DI PESCA : DOCUMENTI

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Esercizio della pesca dilettantistica senza licenza (escluso i minori di anni 12 purché accompagnati da un maggiorenne)	LR.T. 25/84 art. 8 comma 1 L.R.T. 54/80 Art. 6	LR.T. 25/84 art. 27 lettera a	Eu 43,00	SI	Comune Regione
Esercizio di pesca con licenza scaduta da non più di due mesi oppure con licenza valida non in regola con il versamento delle tasse di concessione	LR.T. 25/84 art. 8 comma 4 L.R.T. 54/80 art. 6	LR.T. 25/84 art. 27 lettera b	Eu 17,00	SI	Comune Regione
Mancata esibizione, pur essendone munito, della licenza di pesca NB: la sanzione si applica al minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 gg.	LR.T. 25/84 art. 8	LR.T. 25/84 art. 27 lettera f	Eu 4,00 Eu 2,00		Comune

ESERCIZIO DI PESCA : MEZZI VIETATI

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Divieto di utilizzo per la pesca di qualunque strumento o attrezzo non elencato nella legge.	LR.T. 25/84 art. 21 comma 2	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
E' vietata: <ul style="list-style-type: none"> ■ la pesca con le mani, ■ la pesca subacquea, ■ l'uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica, ■ il prosciugamento di corso o specchi d'acqua ■ la pesca con materiale esplodente ■ la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica 	LR.T. 25/84 art. 21 comma 2	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
E' vietata: <ul style="list-style-type: none"> ■ La pesca o la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue, ■ la pesca e la pasturazione con 	LR.T. 25/84 art. 21 comma 2	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune

composti chimici ■ l'immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l'ittiofauna o altri animali acquatici; ■ la raccolta ed il commercio degli animali così storditi ed uccisi ■ la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo (priva di esca)					
Acque classificate a salmonidi: -Pescare con più di una canna -Pescare con canna munita di più ami -Utilizzare larva di mosca carnaria -Utilizzare uova di salmone ed -Utilizzare qualsiasi forma di pasturazione -Utilizzare ami di dimensione inferiore a mm 10	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
Acque classificate a ciprinidi: -Pescare con più di due canne -Pescare con canna avente più di 3 ami semplici o multipli. -Usare una bilancia, di lato superiore a mt. 1,50 . -Usare una bilancia, con maglie di lato inferiore a mm 10. N.B: l'uso della bilancia è consentito solo dalla riva	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie: -Pescare con più di due canne -Pescare con canna avente più di 3 ami semplici o multipli. -Usare una bilancia, di lato superiore a mt. 5 . -Usare una bilancia, con maglie di lato inferiore a mm 10. N.B: l'uso della bilancia è consentito solo dalla riva salvo ove sia consentita la pesca da natante	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
-Usare la bilancia, in corsi d'acqua di larghezza inferiore a mt. 6 -Usare la bilancia a scorrere	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune

ESERCIZIO DI PESCA : MODALITA'

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Mancato rispetto della distanza di almeno 15 mt. del secondo pescatore rispetto al primo occupante	LR.T. 25/84 art. 16 comma 1	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Detenere, durante la pesca notturna all'anguilla e al pesce gatto, altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune

esca					
Collocare in acque a ciprinidi due canne in uno spazio superiore ai 10 mt..	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune

ESERCIZIO DI PESCA : SPECIE, PERIODI

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Catture di specie nei cui confronti la pesca non è consentita.	LR.T. 25/84 art. 20	LR.T. 25/84 art. 27 lettera e	Eu 50,00	SI	Comune
Pesca in orario non consentito (da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto fatta eccezione per la pesca dell'anguilla che può svolgersi fino alle 24 con mazzacchera e del pesce gatto che nel periodo intercorrente da 1 giugno al 31 ottobre può svolgersi fino alle 24 con canna).	LR.T. 25/84 art. 19	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune
Pesca di specie ittiche nei periodi non consenti di seguito elencati: Salmonidi : dal lunedì successivo alla prima domenica d'ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio. Luccio : dal 1 gennaio al 1 aprile Tinca : dal 15 maggio al 30 giugno Carpa : dal 15 maggio al 30 giugno Persico Trota : dal 1 maggio al 30 giugno Persico Reale : dal 1 aprile al 30 giugno Gambero : dal 1 aprile al 30 giugno	LR.T. 25/84 art. 20 comma 2	LR.T. 25/84 art. 27 lettera c	Eu 25,67 sosp. licenza fino a 1 anno + Eu 4,00 a capo	SI	Comune

ESERCIZIO DI PESCA : SPECIE, QUANTITA' E MISURA

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Cattura di un numero di pesci superiore a quello consentito per ogni giornata di pesca Salmonidi : 8 capi Persico trota : 8 capi Persico Reale : 5 capi Luccio : 5 capi Gambero : 20 capi Orata : 5 capi Spigola : 5 capi	LR.T. 25/84 art. 20 comma 1	LR.T. 25/84 art. 27 lettera d	Eu 4,00 per ogni capo recidiva sanzione raddoppiata	SI eccedenza	Comune
Pesca di esemplari di specie ittiche di misura inferiore a quella consentita Salmonidi : cm 22 Luccio : cm 40 Tinca : cm 25	LR.T. 25/84 art. 20 comma 2	LR.T. 25/84 art. 27 lettera d	Eu 4,00 a capo recidiva Eu 8,33 a capo	SI	Comune

Carpa : cm 25 Persico trota : cm 20 Persico Reale : cm 20 Anguilla : cm 30 Gambero : cm 7 Barbo : cm 18 Storione : cm 60 Cefalo e Muggine : cm 20 Passera o Rombo : cm 15 Cheppia o Alosa : cm 25 Orata : cm 20 Spigola : cm 25					
--	--	--	--	--	--

ESERCIZIO DI PESCA : ZONE

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Esercizio di pesca nelle zone di frega	LR.T. 25/84 art. 10	LR.T. 25/84 art. 27 lettera c	Eu 25,67 sosp. licenza fino ad un anno	SI	Comune
Esercizio di pesca nelle zone di protezione	LR.T. 25/84 art. 13	LR.T. 25/84 art. 27 lettera c	Eu 25,67 sosp. licenza fino ad un anno	SI	Comune
Esercizio di pesca nelle zone a regolamento specifico senza autorizzazione	LR.T. 25/84 art. 15	LR.T. 25/84 art. 27 lettera c	Eu 25,67 sosp. licenza fino ad un anno	SI	Comune
Divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore di 30 mt. da scale di monta, griglie o similari di macchine idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti dei corsi d'acqua	LR.T. 25/84 art. 21 comma 1	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune
Esercizio di pesca in acque in concessione, senza autorizzazione del concessionario	LR.T. 25/84 art. 6	LR.T. 25/84 art. 27 lettera c	Eu 25,67 sosp. licenza fino ad un anno	SI	Comune

NB: per reti da pesca si intendono anche bilancine e bilance

PESCA: DISPOSIZIONI GENERICHE

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Compiere atti che disturbino in qualsiasi modo l'ambiente acquatico nelle zone di frega	LR.T. 25/84 art. 10 comma 5	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Commercializzare e detenere specie ittiche allo stato fresco, dopo il terzo giorno in cui ne sia stata vietata la pesca	LR.T. 25/84 art. 18 comma 1	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00 nel caso di commercio la sanzione è	SI	Comune

			raddoppiata		
Commercializzare e detenere specie ittiche di misura inferiore a quella consentita	LR.T. 25/84 art. 18 comma 1	LR.T. 25/84 art. 27 lettera d	Eu 4,00 a capo recidiva Eu 8,33 a capo nel caso di commercio la sanzione è raddoppiata	SI	Comune
Abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze	LR.T. 25/84 art. 21 comma 3	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00	SI	Comune
Procedere alla slamatura del pesce a mano asciutta e non effettuare la recisione della lenza quando la slamatura risulti pericolosa per la vita del soggetto catturato	LR.T. 25/84 art. 21 comma 4	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Esercitare la pesca agonistica in campi di gara non autorizzati dall'Amministrazione Provinciale	LR.T. 25/84 art. 22 comma 3	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Non liberare, a fine gara, il pesce catturato	LR.T. 25/84 art. 21 comma 4	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 relativamente alla tabellazione dei campo di gara	LR.T. 25/84 art. 22 comma 4	LR.T. 25/84 art. 27 lettera g	Eu 4,00		Comune
Apposizione di tabelle abusive	LR.T. 25/84 art. 14	LR.T. 25/84 art. 27 lettera g	Eu 10,00 a tabella		Comune
Introduzione a fine di ripopolamento di novellame ittico sprovvisto di certificazione sanitaria	LR.T. 25/84 art. 23 comma 3	LR.T. 25/84 art. 27 lettera h	Eu 10,00		Comune
Introduzione ittica estranea a quella autoctona senza la prescritta autorizzazione	LR.T. 25/84 art. 23 comma 3	LR.T. 25/84 art. 27 lettera l	Eu 4,00 a capo	SI	Comune

NOTE.:

art. 25 comma 4 Se l'infrazione è commessa da uno degli agenti di vigilanza, o nell'ambito di un esercizio commerciale, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, la sanzione è raddoppiata.

art. 27 lettera i in caso di danneggiamento provocato all'ittiofauna da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili riconosciuti sono tenuti ad effettuare immissioni di soggetti al fine di ricostruire il patrimonio ittico-fanatico andato distrutto. La quantità e la qualità delle specie da immettere le modalità di immissione, vengono determinate dall'amministrazione comunale, nel cui territorio è avvenuto il fatto, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi;

art. 29 comma 1 salva ed impregiudicata ogni altra disposizione prevista dalle vigenti leggi, ogni atto che possa recare modificazioni all'alveo dei fiumi, o allo stato dei corpi idrici, viene autorizzato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio

SUDDIVISIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

FIUME ALBEGNA

Acque a salmonidi: dalla sorgente alla confluenza con il Torrente Vivaio

Acque a ciprinidi: dalla confluenza con il Torrente Vivaio al ponte delle FFSS

Acque salmastre: dal ponte delle FFSS alla foce

FIUME MERSE

Acque a salmonidi: tutto il percorso

TORRENTE FARMA

Acque a salmonidi: tutto il percorso

FOSSO LANZO

Acque a salmonidi: dalla sorgente alla località Abbazia San Lorenzo

Acque a ciprinidi: dalla località Abbazia San Lorenzo alla confluenza con il fiume Ombrone

TORRENTE GRETANO

Acque a salmonidi: dalla sorgente alla località Aratrice

Acque a ciprinidi: dalla località Aratrice alla confluenza con il fosso Lanzo

TORRENTE SIELE

Acque a salmonidi: tutto il percorso

FOSSO RIGO

Acque a salmonidi: dalla sorgente alla confluenza con il torrente Bai

Acque a ciprinidi: dalla confluenza con il Torrente Bai alla confluenza con il fiume Bruna

FIUME OMBRONE

Acque a ciprinidi: dal confine con la provincia di Siena all' intersezione con la Vecchia Aurelia

Acque salmastre: dall' intersezione con la Vecchia Aurelia alla foce

FIUME ORCIA

Acque a ciprinidi: tutto il percorso

FOSSO CALIZZANO

Acque a salmonidi: tutto il percorso

FIUME CORNIA

Acque a salmonidi: tutto il percorso

EMISSARIO SAN LEOPOLDO

Acque salmastre: da Casetta San Leopoldo allo sbocco a mare

FIUME OSA

Acque a ciprinidi: dalle origini al ponte delle FFSS

Acque salmastre: dal ponte delle FFSS allo sbocco al mare

FOSSO CHIARONE

Acque a ciprinidi: dalle origini al ponte della S.S. N 1 Aurelia

Acque salmastre: dal ponte della S.S. N 1 Aurelia allo sbocco al mare